

Verbale di Assemblea straordinaria dell'Organizzazione di Volontariato

«IL MONDO DI ROSS»

Il giorno 3 del mese di FEBBRAIO dell'anno 2021, alle ore 17.00, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del D. L. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, si è riunita in video-conferenza l'Assemblea straordinaria dell'associazione IL MONDO DI ROSS.

Sono presenti personalmente i seguenti soci: POPPITI ROSARIA, SALZANO VINCENZO, SALICONE LIDIA, DE ROSA MARIANGELA, CARILLO MARIA, MANZO PASQUALE, POPPITI ANTONIETTA, MEMOLE CATERINA, ZAGARIA TERESA, POLVERINO M. TERESA, DI FIORE M. TERESA, ABBRUZZESE VALENTINA.

L'identità dei soci è stata accertata mediante il riconoscimento del volto attraverso il video sistema di conferenza JITSY MEET.

Presiede l'Assemblea dei soci la Signora POPPITI ROSARIA, il quale nomina come Segretario della riunione il Signor SALZANO VINCENZO con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, e dopo aver verificato il corretto funzionamento del collegamento stabilito con ciascun socio, dichiara validamente costituita l'Assemblea; rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno informando i presenti che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulla modifica dello statuto per l'adeguamento dello stesso al Codice del Terzo Settore. Apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore con acquisizione della qualifica giuridica di ODV..**

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, "Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore con acquisizione della qualifica giuridica di ODV." il Presidente comunica che la variazione statutaria si è resa necessaria per adeguare lo statuto vigente al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) per tutto quel che prevede la nuova disciplina giuridica sulle organizzazioni di volontariato e precisamente alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3 D. Lgs. n. 117/2017); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16 D. Lgs. n. 117/2017), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina specifica relativa alle organizzazioni di volontariato (artt. 32-34 D. Lgs. n. 117/2017) nonché all'art. 47 D. Lgs. n. 117/2017, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56 D. Lgs. n. 117/2017, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del D. Lgs. n. 117/2017 in quanto applicabile.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 23 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura degli 23 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. La votazione viene effettuata mediante appello nominale. Ciascun socio, e uno alla volta, esprime verbalmente il proprio voto.

L'Assemblea con 12 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, richiedendo l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, secondo periodo del D. Lgs. n. 117/2017 (come modificato dall'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 105/2018).

Il Presidente POPPITI ROSARIA, alle ore 18.30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dispone che sia redatto e, successivamente letto ed approvato il presente verbale della riunione. A seguito della lettura del presente verbale, lo stesso viene posto in votazione; la votazione viene effettuata mediante appello nominale. Ciascun socio, e uno alla volta, esprime verbalmente il proprio voto.

L'Assemblea approva all'unanimità il presente verbale, che viene sottoscritto dal Segretario e/o dal Presidente.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.00.



Il Segretario

[Signature]

Il Presidente

Rosaria Poppiti

Registrazione

1234

15/12/2021

Il Funzionario addetto (*)

(*) Funzionario addetto (*)



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "IL MONDO DI ROSS"

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "IL MONDO DI ROSS", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "IL MONDO DI ROSS ODV" oppure "IL MONDO DI ROSS organizzazione di volontariato" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale in GIFFONI VALLE PIANA (SA) alla via carbonara n.38. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
4. L'associazione ha durata illimitata.
5. Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - di cui all'art. 5, comma 1, lettera d del Codice del Terzo settore;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 - di cui all'art. 5, comma 1, lettera e del Codice del Terzo settore;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera f del Codice del Terzo settore;
 - servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore - di cui all'art. 5, comma 1, lettera m del Codice del Terzo settore;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo - di cui all'art. 5, comma 1, lettera u del Codice del Terzo settore;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata - di cui all'art. 5, comma 1, lettera v del Codice del Terzo settore;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata - di cui all'art. 5, comma 1, lettera z del Codice del Terzo settore.
2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
 - prelevare sul territorio gli animali bisognosi di cure e, aiutare, proteggere, tutelare e salvaguardare gli animali d'affezione, contribuendo allo sviluppo e al mantenimento di un sistema sostenibile che consenta la vita delle attuali generazioni senza nulla togliere alle generazioni future, valorizzando gli animali attraverso interventi di tipo educativo e/o terapeutico migliorando la qualità della vita delle persone nel rispetto della L.R. n.3 11 aprile 2018, svolgendo un controllo della popolazione canina e felina al fine di promuovere un equilibrio tra uomo e animale sulla base dell'incolumità delle persone, e in generale, della salvaguardia della salute pubblica;

Scopo Poppi
- Sella

Luigi Sella
Giulio Maria
Poppi Antonette

Memore Stefania De Rosa
Vito Aquilino
Voluntarie Alberrone
De Rosa Teresa
Mario Teresa Polerio

Verena Poppi

- prevenire l'abbandono degli animali ed il contenimento del randagismo mediante campagne informative sulla tutela e sulla adeguata custodia degli animali;
 - difendere gli animali da ogni forma di crudeltà ed abusi, segnalando eventuali abusi e violazioni di legge alle autorità competenti, promuovendo e partecipando ad azioni giudiziarie e costituendosi parte civile nei provvedimenti giurisdizionali secondo quanto previsto dalla normativa veggente;
 - gestire rifugi e strutture pubbliche e private deputate al ricovero di animali, favorendo il benessere e l'adozione di questi;
 - riunire associazioni e volontari d'Italia per pubblicare e propagandare adozioni e ritrovamenti di cani anche attraverso l'utilizzo di sistemi telematici (Social Networks);
 - trasferimento, con mezzi idonei e autorizzati, degli animali presso le famiglie adottanti o presso strutture riconosciute;
 - creare dei rifugi per accogliere animali in cerca di cure e/o adozioni;
 - collaborare con altre associazioni animaliste nella raccolta di cibo, cucce, coperte, ecc...;
 - raccolta cibo per la nostra associazione per poi donarlo ai nostri rifugi e/o altri rifugi colpiti da calamità naturali;
 - gestire bancarelle e organizzare manifestazioni e/o eventi allo scopo di raccogliere offerte da utilizzare per cure animali e proporre cani e cuccioli in adozione;
 - stipulare, con veterinari della zona, convenzioni al fine di agevolare la campagna di sterilizzazione di cani e gatti sia randagi che padronali;
 - promuovere attività di pet therapy e di recupero per animali di affezione con problemi di socializzazione o comportamentali;
 - collaborare con Enti Pubblici, Regioni, Province, Comunità Montane, Comuni, ASL, canili pubblici convenzionati o privati per quanto concerne la tutela degli animali e in particolare la prevenzione e la sensibilizzazione nei confronti del randagismo;
 - realizzare progetti finalizzati alla divulgazione e all'applicazione delle leggi a protezione degli animali e dell'ambiente e fornire a richiesta il necessario supporto alle Pubbliche Amministrazioni per il controllo dell'applicazione delle stesse;
 - esercitare funzioni di vigilanza per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione degli animali che gli Enti preposti dovessero richiedere;
 - prendere in affidamento cani e altri animali d'affezione di proprietari privati in difficoltà (non più in grado di prendersene cura) per un'eventuale successiva cessione a persone o enti ritenuti idonei;
 - collaborare con iniziative di aiuto, con canili privati in difficoltà;
 - realizzare programmi di informazione ed educazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l'ambiente da svolgere nelle scuole e sul territorio, anche in collaborazione con Enti pubblici;
 - collaborare con altre associazioni animalistiche a sostegno delle adozioni fornendo il supporto al trasferimento dei cani presso le famiglie adottanti, anche su lunghi viaggi, con l'ausilio di automezzi autorizzati al trasporto speciale e, per facilitare gli spostamenti del cane bisognoso di cure presso strutture veterinarie distanti.
3. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.
5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci

1. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
2. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato

ecc. Poppi
 Lauro Silvio
 Mammola Loretina
 Capillo Horacio
 Mario Bignardi
 De Rose Rosangela
 Velutina Albino
 Poppi T. Antonietta
 Di Euse Teresa
 Mare Teresa Roberto

Defon
 Lore

di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

3. Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S.

Art. 4 Diritti dei soci

1. I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi ed esprimere il proprio voto in Assemblea;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

2. Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Regolamento generale e dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5 Obblighi dei soci

1. I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 6 Adesione

1. La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
2. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.
3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
4. Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.
5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.
2. Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto, su proposta del Consiglio Direttivo, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. Il socio può sempre recedere dall'associazione.
4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.
5. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.
6. La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.
7. Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di

Roberto Roppit *Luigi Sclaf* *Mario Lotteling* *De Rose* *Ronighi*
Vincenzo *Giulio* *Marino* *Valentino* *Albano*
Renzi Antonietta *Di Fazio* *Torre* *Mario* *Torre* *Bherio*

Federica

esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio direttivo;
 - l'Organo di controllo, organo facoltativo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
 - l'Organo di revisione, organo facoltativo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. La durata degli organi sociali è di quattro anni.
5. I componenti degli organi sociali che subentrano in corso di mandato terminano la propria carica allo scadere del mandato dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.

3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente ordine del giorno, luogo data e orario della prima e della seconda convocazione, da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione o in alternativa da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data della riunione.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno un quinto dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

Basso Poppi Luca Schiavo Maria Caterina De Rosa Romagnolo
no Silvio Corallo Maria Maria Poppi Volturno Adornato
- Basso Poppi Di Fosse Teresa Maria Teresa Schiavo

De Rosa

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

rt. 10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e rieleggibili. Qualora, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio può nominare altri soci quali membri e rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Laddove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno una volta l'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno due consiglieri.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente ordine del giorno, luogo data e orario della prima e della seconda convocazione, da recapitarsi ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data della riunione.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere il Presidente e il vicepresidente dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

Il Consiglio direttivo può nominare un Tesoriere tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente

Rosario Pappit
Luigi Elce
Goffo Thais
Pappiti Antonietta
Memmo Letellina
Marco Pappiti
Di Euse Teresa
De Rosa Mariagela
Valentin
Allermann
Marco Tauri Bhermo

Egorie

Favre

ed avrà i seguenti compiti:

- Predisposizione del bilancio associativo, che sottopone all'Assemblea entro il 30 di aprile;
- tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

1. Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. E' eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima seduta.
3. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.
4. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.
5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.
6. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.
7. In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.
8. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

12 Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

13 Organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

ro Leppt Loke Jolane Memole Katerine De Rose Rinzio
Sho Carlo Hooz Jane Ruffa Volturna Albemese
Peppti Antonello De Fure Teresa Morre Fara Polvere

Fogaria
Tavola

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 14 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 Risorse economiche

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 17 Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

3. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18 Bilancio sociale e informativa sociale

1. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

2. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 19 Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 20 Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Handwritten list of names:
Dario Lopez, Luca Solari, Memore Caterina, De Rosa Rosamaria, Carlo Florio, Marco Baffari, Valentine Alluvione, Roberto Antonello, Di Enea Teresa, Marco Ferraro, Bhermo

Handwritten signature: Teresa

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.
8. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L. 21 Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L. 22 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

L. 23 Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

ecc. Poppi
 - Silvio
 se Zagona

Lello Schiavone
 Carlo Maria
 Poppi Antonietta

Memole Loterzine
 Mario Leggeri
 Di Ettore Torero

De Rosa Pierangelo
 Volentieri A. Clemente
 Mario Terzo Polino

